



COMUNE DI MUSSOLENTE  
PROVINCIA DI VICENZA

n. 26 di Registro

in data 26/03/2025

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DESTINATI ALLA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI – APPROVAZIONE SPECIFICHE TECNICHE, PROTOCOLLO D'INTESA E CRITERI DI VALUTAZIONE**

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventisei** del mese di **Marzo** alle ore **18:10** nella sala comunale, la Giunta Comunale si è riunita alla presenza dei signori:

COMPONENTI	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
BONTORIN ELLENA	Sindaca	P	
FERRONATO MICHELE	Vice Sindaco		AG
SONDA DARIO	Assessore	P	
ZILIOOTTO PAOLO	Assessore	P	
PATUZZI SILVIA	Assessora	P	

Presenti: 4 - Assenti: 1

Il Segretario Generale, Dott.ssa Chiara Perozzo, assiste alla seduta.

La Sindaca, Dott.ssa Ellena Bontorin, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## PREMESSO CHE:

la mobilità urbana rappresenta, per l'Unione Europea, un fattore di crescita e occupazione, oltre che un presupposto indispensabile per una politica di sviluppo sostenibile, tanto che la Commissione Europea ha adottato nel 2011 il *“Libro Bianco - Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile”* allo scopo di promuovere il dibattito sui grandi temi e criticità della mobilità e ricercare, in collaborazione con tutte le parti interessate, soluzioni efficaci e percorribili per lo sviluppo di sistemi di mobilità sostenibile;

In tutta Europa il trasporto continua a contribuire all'inquinamento atmosferico, all'aumento delle emissioni di gas serra e a numerosi impatti ambientali, come è evidenziato sin dal 2011 nel rapporto dell'European Environment Agency TERM 2011 (Transport and Environment Reporting Mechanism) *“Transport indicators tracking progress towards environmental targets in Europe”* e aggiornato nel rapporto TERM 2022 *“Decarbonising road transport — the role of vehicles, fuels and transport demand”*;

Il 28 aprile 2010 la Commissione europea ha inviato una comunicazione agli Stati membri – COM (2010)186 – sollecitando interventi di riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera e di ammodernamento dei sistemi stradali urbani ed extra-urbani ed indicando la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici sui territori nazionali come obiettivo prioritario e urgente nell'ottica di tutelare la salute e l'ambiente;

La Legge 7 agosto 2012, n. 134 ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida;

Il *“Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica”* (approvato il 9 luglio 2013 ai sensi dell'art. 17-septies della succitata Legge n. 134/2012) e suoi successivi aggiornamenti definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticità dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale;

Il 25 gennaio 2013 la Commissione europea ha emanato una proposta di *“Direttiva sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi”*;

La proposta di Direttiva suddetta contemplava un elenco organico di misure volte a promuovere la diffusione sul mercato europeo dei combustibili alternativi, integrando altre politiche mirate a ridurre il consumo di petrolio e le emissioni di gas serra nel settore dei trasporti;

L'assenza di un'infrastruttura per i combustibili alternativi e di specifiche tecniche comuni per l'interfaccia veicolo-infrastruttura era considerata un ostacolo notevole alla diffusione sul mercato dei combustibili alternativi e alla loro accettazione da parte dei consumatori;

La Direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, recepita con D.Lgs. 257/2016, stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'Unione per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti.

La Direttiva 2014/94/UE stabilisce, altresì, requisiti minimi per la costruzione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (GNL e GNC) e idrogeno, da attuarsi mediante i quadri strategici nazionali degli Stati membri, nonché le specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento, e requisiti concernenti le informazioni agli utenti;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

L'elettricità è un combustibile pulito, idoneo in particolare a favorire la diffusione, negli agglomerati urbani, dei veicoli ad alimentazione elettrica, compresi quelli a due ruote, con vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento acustico;

Il legislatore italiano ha adottato diverse misure volte a favorire lo sviluppo della mobilità elettrica sul territorio nazionale, anche con misure di semplificazione e agevolazione, stabilendo che *“I comuni possono prevedere la riduzione o l'esenzione del canone di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 per i punti di ricarica, nel caso in cui gli stessi erogino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile. In ogni caso, il canone di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico”* (Art. 57, comma 9 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, e da ultimo modificato dall'art. 45, comma 1, lett. d), D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199);

L'art. 57 del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 sulle *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, convertito nella Legge n. 120 del 11/09/2020, tratta di *“Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici”* e prevede che *“Con propri provvedimenti, adottati in conformità ai rispettivi ordinamenti, i comuni, ai sensi dell' articolo 7 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, disciplinano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'installazione, la realizzazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, di cui al presente articolo, stabilendo la localizzazione e la quantificazione in coerenza con i propri strumenti di pianificazione, al fine di garantire un numero adeguato di stalli in funzione della domanda e degli obiettivi di progressivo rinnovo del parco dei veicoli circolanti, prevedendo, ove possibile, l'installazione di almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti”* (comma 6);

Che nel suddetto Decreto sono indicate anche modalità, criteri e oneri per il rilascio dell'autorizzazione o convenzione per l'installazione di colonnine di ricarica elettriche in: c) lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico, d) all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico (art. 57, comma 2);

Che inoltre nel Decreto suddetto è indicato che:

- *“per infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici si intende l'insieme di strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica per veicoli elettrici”* (art. 57, comma 1).

- *“Nei casi di cui al comma 2, lettere c) e d), la realizzazione di infrastrutture di ricarica, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale”;*

- *“qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione”* (art. 57, comma 3);

- *“Le infrastrutture di ricarica di cui al comma 2, lettere c) e d), sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica”* (art. 57, comma 4);

*“Un soggetto pubblico o privato può richiedere al comune che non abbia provveduto alla disciplina di cui al comma 6 ovvero all'ente proprietario o al gestore della strada, anche in ambito extraurbano, l'autorizzazione o la concessione per la realizzazione e l'eventuale gestione delle infrastrutture di ricarica di cui al comma 2, lettere c) e d), anche solo per una strada o un'area o un insieme di esse”;*

L'art 23 del DL 144 del 23/09/2022, *“Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, convertito dalla L. 17 novembre 2022, n. 175, recita:

*1. All'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui l'infrastruttura di ricarica, per cui è richiesta l'autorizzazione, insista sul suolo pubblico o su suolo privato gravato da un diritto di servitù pubblica, il Comune pubblica l'avvenuto ricevimento dell'istanza di autorizzazione sul proprio sito istituzionale nonché sulla Piattaforma unica nazionale di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo*

16 dicembre 2016, n. 257, dal momento della sua operatività. Decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione, l'autorizzazione può essere rilasciata al soggetto istante. Nel caso in cui più soggetti abbiano presentato istanza e il rilascio dell'autorizzazione a più soggetti non sia possibile ovvero compatibile con la programmazione degli spazi pubblici destinati alla ricarica dei veicoli elettrici adottata dal comune, l'ottenimento della medesima autorizzazione avviene all'esito di una procedura valutativa trasparente che assicuri il rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione tra gli operatori»;

**PREMESSO:**

- che questa Amministrazione Comunale considera obiettivi prioritari il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, tenuto conto delle importanti implicazioni che l'inquinamento atmosferico ha sulla salute dei cittadini e sull'ambiente;
- che tra le principali cause dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane rientra il problema delle emissioni in atmosfera degli scarichi provocati dai veicoli a combustione interna;
- che tra gli obiettivi di questa Amministrazione Comunale vi è quello di garantire maggiori servizi al cittadino, sfruttando le tecnologie innovative in ambito di mobilità sostenibile al fine di perseguire il raggiungimento della riduzione delle emissioni e dei consumi energetici da traffico, così tutelando l'aspetto ambientale e di vivibilità degli spazi pubblici;
- che un presupposto fondamentale per lo sviluppo della mobilità elettrica è la costruzione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici diffusa sul territorio, così da migliorare la qualità dell'ambiente e la riduzione dell'inquinamento atmosferico;
- lo sviluppo della rete infrastrutturale di ricarica di veicoli elettrici assume valore strategico per il Comune e si rende necessario programmare organicamente gli spazi in cui collocare tali colonnine ed i requisiti minimi che dovranno assicurare gli impianti e gli operatori, secondo criteri prestabiliti;
- la realizzazione della rete infrastrutturale di ricarica di veicoli elettrici ed il conseguente servizio di erogazione e gestione non comporteranno oneri a carico delle finanze dell'Ente;

**RILEVATO** che l'integrazione al “REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - ART. 1 COMMA 816 L. 160/2019 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 48 DEL 22/12/2020 E MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 21/12/2022”, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 26/02/2025, all'art. 2 comma 1 prevede l'esenzione dal canone per “*le occupazioni di suolo pubblico realizzare con colonnine di ricarica veicoli elettrici nel caso il Concessionario distribuisca energia proveniente da fonti rinnovabili, ai sensi dell'art. 57 comma 9 del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020. A tal fine il concessionario dovrà presentare apposita autocertificazione ai sensi delle norme vigenti.*”;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 16/12/2024 “*PROGRAMMAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DESTINATI ALLA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI*” con cui venivano individuate sul territorio del Comune un numero indicativo di 16 aree di sosta/parcheggi (caratterizzate da 1 colonnina di ricarica con 2 parcheggi);

**DATO ATTO CHE:**

- lo sviluppo della rete infrastrutturale di ricarica di veicoli elettrici assume valore strategico per il Comune e si rende necessario programmare organicamente gli spazi in cui collocare tali colonnine ed i requisiti minimi che dovranno assicurare gli impianti e gli operatori, secondo criteri prestabiliti; la realizzazione della rete infrastrutturale di ricarica di veicoli elettrici ed il conseguente servizio di erogazione e gestione non comporteranno oneri a carico delle finanze dell'Ente;
- il Comune di Mussolente intende attivare il servizio individuando sul mercato fino ad un numero massimo di 3 soggetti interessati all'erogazione del suddetto servizio e alla contestuale realizzazione/istallazione della rete di ricarica e degli appositi stalli nel territorio del Comune, secondo le prescrizioni di cui all'Allegato B;
- al fine di programmare al meglio la realizzazione delle infrastrutture di ricarica il Comune e gli operatori che presenteranno istanza dovranno sottoscrivere specifico Protocollo di Intesa per disciplinare i rispettivi impegni, contenente gli elementi minimi di cui all'Allegato A e all'Allegato B al presente atto;

**VISTA** la deliberazione di C.C. n. 69 del 30/12/2024 con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2025-2027 e tutti gli allegati previsti dall'art. 174 del TUEL nonché dal D. Lgs. n. 118/2011;

**VISTA** la deliberazione di G.C. n. 102 del 11/11/2024 con la quale è stata approvata la bozza di DUP 2025-2027, disponendo la presentazione al Consiglio Comunale, per la relativa approvazione, avvenuta con deliberazione di C.C. n. 68 del 30/12/2024;

**VISTA** la deliberazione di G.C. n. 1 del 15/01/2025 con la quale è stato approvato e variato il PEG anno 2025-2027 e si è provveduto all'assegnazione, ai Responsabili di Area, delle risorse finanziarie, ossia dei capitoli, di rispettiva competenza;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è coerente con il Documento Unico di Programmazione 2025-2027 approvato con deliberazione di G.C. n. 102/2024 e di C.C. n. 68/2024;

**VISTO** il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 57 del 20/12/2016 che disciplina la gestione economico-finanziaria secondo i nuovi principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e succ. modd. ed intt.;

**VISTO** il Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi;

**VISTO** lo Statuto del Comune di Mussolente;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e s.m.i.;

**VISTO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

### **PROPONE**

1. la realizzazione della rete infrastrutturale di ricarica di veicoli elettrici ed il conseguente servizio di erogazione e gestione, di assoluto valore strategico per il Comune, programmando organicamente gli spazi in cui collocare tali infrastrutture ed i requisiti minimi che dovranno assicurare gli impianti e gli operatori;
2. che la realizzazione della rete infrastrutturale di ricarica di veicoli elettrici ed il conseguente servizio di erogazione e gestione non comporteranno oneri a carico delle finanze dell'Ente;
3. di realizzare la rete e di attivare il servizio individuando sul mercato fino ad un numero massimo di 3 soggetti interessati alla realizzazione/istallazione dell'infrastruttura e alla contestuale gestione del suddetto servizio e, secondo le prescrizioni di cui all'Allegato A e Allegato B;
4. che, al fine di programmare al meglio la realizzazione delle infrastrutture di ricarica, il Comune e gli operatori istanti dovranno sottoscrivere specifico Protocollo di Intesa per disciplinare i rispettivi impegni, contenente gli elementi minimi di cui all'Allegato A e all'Allegato B;
5. di approvare la seguente documentazione:
  - Specifiche tecniche (Allegato A)
  - Protocollo d'intesa (Allegato B)
  - Criteri e pesi per la valutazione (Allegato C);
6. di demandare all'Area Lavori Pubblici l'adozione degli atti conseguenti, acquisendo dalle Aree coinvolte i rispettivi pareri tecnici.

\* \* \*

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione così come sopra esposta;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

Dopo breve discussione d'intesa sull'argomento e non essendovi da registrare alcuna osservazione e/o integrazione alla suddetta proposta;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione od integrazione;
2. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs.vo 18/08/2000, n. 267;
3. di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole espressa nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, stante l'urgenza di provvedere.

---

**OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DESTINATI ALLA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI – APPROVAZIONE SPECIFICHE TECNICHE, PROTOCOLLO D'INTESA E CRITERI DI VALUTAZIONE**

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**La Sindaca**

Dott.ssa Ellena Bontorin

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

**Il Segretario Generale**

Dott.ssa Chiara Perozzo

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

## ALLEGATO A - SPECIFICHE TECNICHE

I costi di installazione, allacciamenti e manutenzione, scavi e ripristini secondo regolamento suolo pubblico, nonché la prevista segnaletica orizzontale e verticale per la definizione degli stalli su suolo pubblico sono a carico dell'Operatore.

Saranno altresì a carico del richiedente:

- gli oneri per le domande di occupazione del suolo pubblico;
- la gestione del servizio di ricarica autovetture elettriche e la manutenzione delle colonnine di ricarica;
- la rimozione, al termine del servizio, della rete di ricarica e di ogni altra struttura complementare al servizio, a cura e spese del soggetto gestore ed il ripristino dello stato iniziale dei luoghi o, in subordine, se richiesto espressamente dall'Amministrazione, la cessione a titolo gratuito delle suddette strutture all'Amministrazione stessa.

La dislocazione finale dell'intera rete di ricarica e delle aree di sosta delle autovetture sarà determinata dalle reciproche esigenze espresse dal soggetto richiedente e dall'Amministrazione a seguito di specifico parere tecnico.

L'infrastruttura dovrà erogare energia elettrica certificata proveniente da fonti rinnovabili.

E' prevista l'esenzione del Canone di concessione e autorizzazione del suolo pubblico necessario per le aree di sosta delle autovetture elettriche, per le colonnine di ricarica e per le eventuali strutture adibite a punti di registrazione e assistenza alla cittadinanza.

Gli operatori che intendono installare infrastrutture di ricarica devono:

- essere iscritti al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, o registro equivalente in caso di soggetto residente in altro Stato membro dell'Unione Europea secondo le modalità previste nello Stato di residenza, in applicazione per analogia dell'art. 38 del Decreto Legislativo n. 163/2006;
- non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.11 del regio decreto 18 giugno 1931, n.773;
- non avere a loro carico le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Le colonnine di ricarica elettrica devono rispettare tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza nazionali ed europee in tema di elettricità e gli standard tecnologici previsti dal Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica Elettrica (PNIRE) e dalla Direttiva Europea 2014/94/UE.

Il servizio deve essere assicurato continuativamente per tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24 e deve essere garantito per un periodo non inferiore a 10 anni; il gestore dovrà garantire il funzionamento giornaliero di almeno l'80% delle colonnine di ricarica.

La gestione dinamica delle aree di sosta sarà a carico del gestore del servizio che dovrà garantirne la disponibilità per l'utenza (es. evitare parcheggi prolungati dopo la fine della carica).

Il gestore dovrà garantire un servizio di assistenza tramite app e/o call center, attivo 24/7/365 durante tutto il periodo di erogazione del servizio.

L'erogazione della ricarica dovrà essere possibile anche ad utenti di altri gestori mediante accordi commerciali fra questi, fornendo quindi la completa interoperabilità dell'infrastruttura.

Durante la realizzazione dei collegamenti necessari per "l'allaccio" del servizio alla rete, dovranno essere predisposti cavidotti riservati all'utilizzo da parte del Comune di Mussolente su tutta la lunghezza del collegamento realizzato, per servizi aggiuntivi quali ad esempio panchine smart o stalli per bike sharing da realizzarsi nelle immediate vicinanze della postazione o ulteriori necessità di collegamenti rilevate dall'Ente. Eventuali vincoli tecnici alla realizzazione dovranno essere motivati in sede di presentazione istanza.

I gestori del servizio, con cadenza almeno annuale, dovranno effettuare indagini per rilevare il livello di

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

e stampato il giorno 11/04/2025 da Laura Biasia.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

soddisfazione del cliente (c.d. Customer Satisfaction) da concordare con il Servizio Competente del Comune di Mussolente, con il quale verranno condivise le metodologie ed i risultati finali. Il ricevimento e l'utilizzo da parte del Comune di Mussolente dei dati e dei risultati ricevuti è libero e gratuito.

Con cadenza trimestrale i gestori del servizio dovranno inviare al l'Ufficio LL.PP. (in formato digitale editabile) un report sull'utilizzo dell'infrastruttura di ricarica contenente i dati da concordare con il Servizio Competente del Comune di Mussolente.

**PROTOCOLLO D'INTESA PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE  
DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI  
O IBRIDI PLUG-IN SU SUOLO PUBBLICO**

Tra

\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, iscritta presso il Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_, Codice Fiscale e partita iva numero \_\_\_\_\_, nella persona dell'amministratore delegato \_\_\_\_\_, munito dei necessari poteri (di seguito anche Operatore Economico);

e

Comune di Mussolente con sede legale in Piazza Vittoria codice fiscale 0262470248 in questo atto rappresentata da \_\_\_\_\_ in qualità di Responsabile Area LL.PP. e manutenzioni domiciliato per la carica ed ai fini del presente atto in Piazza della Vittoria n. 2, Mussolente (VI);  
di seguito definite congiuntamente le "Parti" ovvero disgiuntamente la "Parte".

**PREMESSO CHE**

- a) In Europa, una delle principali cause dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane è legato alle emissioni in atmosfera dei veicoli a combustione interna, come evidenziato nel rapporto TERM 2011 (Transport and Environment Reporting Mechanism) pubblicato dall'Agenzia Europea per l'Ambiente EEA;
- b) A far data dal 2010 la Commissione Europea ha sollecitato gli Stati Membri ad adottare politiche volte a diffondere la mobilità elettrica con l'obiettivo principale di ridurre l'inquinamento atmosferico, al fine di tutelare la salute dei cittadini e migliorare l'ambiente circostante;
- c) La Legge Italiana del 7 agosto 2012, n. 134 ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida;
- d) Ai sensi dell'art.17-septies della succitata Legge 134/2012, il 9 luglio 2013 è stato approvato il Piano Nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIRE), il quale definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali;
- e) Il 25 gennaio 2013 la Commissione europea ha emanato una proposta di "Direttiva sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi" che contempla un elenco di misure volte a promuovere la diffusione sul mercato europeo dei combustibili alternativi con l'obiettivo di ridurre il consumo di petrolio e le emissioni di gas nel settore dei trasporti;
- f) Il 22 ottobre 2014 il Parlamento Europeo ha emanato la "Direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi", la quale stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi nell'Unione per attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti. Tale Direttiva stabilisce i requisiti minimi per la costruzione

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

e stampato il giorno 11/04/2025 da Laura Biasia.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (GNL e GNC) e idrogeno, da attuarsi mediante i quadri strategici nazionali degli Stati Membri, nonché le specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento;

g) Il Decreto Legge n.76 del 16/07/2020, convertito con Legge n.120 del 11/09/2020 (C.D. "Decreto Semplificazioni") ha introdotto norme atte a favorire lo sviluppo della mobilità elettrica in tutto il territorio nazionale, tra le quali l'obbligo, da parte delle Amministrazioni comunali di dotarsi di punti di ricarica per la ricarica delle auto elettriche;

h) Il Comune di Mussolente è interessato all'installazione di sistemi di ricarica per veicoli elettrici in determinate aree di parcheggio del proprio territorio comunale ed all'uopo;

i) Operatore Economico, è un soggetto che installa e gestisce le infrastrutture di ricarica composte da uno o più punti di ricarica (di seguito "IdR") per la mobilità elettrica da un punto di vista tecnico e operativo, controllandone gli accessi e occupandosi della gestione quotidiana delle infrastrutture, della manutenzione e delle eventuali riparazioni da compiere;

j) Operatore Economico, eroga altresì il servizio di ricarica dalle IdR agli utenti finali, occupandosi dell'autenticazione del cliente e della gestione del pagamento.

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Le Parti come sopra rappresentate convengono quanto segue:

#### **Art. 1 - PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa (di seguito anche il "Protocollo").

#### **Art. 2 – OGGETTO**

Con il presente Protocollo, le parti intendono disciplinare i reciproci impegni in merito alla realizzazione di Infrastrutture di Ricarica per veicoli elettrici nell'ambito del territorio comunale.

#### **Art. 3 - LOCALIZZAZIONE E NUMERO DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA**

Le Infrastrutture di Ricarica (IdR) saranno composte da numero \_\_\_\_ di IdR, da installarsi in aree pubbliche all'interno del territorio comunale da definirsi congiuntamente tra le Parti tra le aree individuate nell'elenco sub Allegato 1 (come da D.G.C. n. 132 del 16-12-2024) e eventuali altre da definire congiuntamente in una fase successiva. Nella scelta delle aree sarà data priorità a quelle individuate sub Allegato 1.

Le aree di installazione e il numero di IdR definitive saranno individuate e concordate tra le Parti in seguito di invio da parte di Operatore Economico al Comune di Mussolente dei progetti esecutivi di ciascuna installazione.

Preventivamente le parti effettueranno sopralluoghi tecnici – eventualmente congiuntamente al distributore di energia elettrica di zona - presso le aree individuate in sub Allegato 1, al fine di verificare l'esistenza delle condizioni necessarie per l'installazione. Nel caso di esito negativo di tale verifica in una o più delle predette aree, Operatore Economico informerà il Comune di Mussolente in merito all'impossibilità di procedere con

l'installazione delle IdR nella/e predetta/e aree e le Parti potranno congiuntamente stabilire se individuare o meno una nuova localizzazione per la/le IdR.

#### **Art. 4 - CARATTERISTICHE INFRASTRUTTURE DI RICARICA**

L'infrastruttura dovrà erogare energia elettrica certificata proveniente da fonti rinnovabili.

Le colonnine di ricarica elettrica dovranno rispettare tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza nazionali ed europee in tema di elettricità e gli standard tecnologici previsti dal Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica Elettrica (PNIRE) e dalla Direttiva Europea 2014/94/UE. In coerenza con quanto disciplinato dal Decreto Legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016 e s.m.i., le infrastrutture di ricarica da installarsi su suolo pubblico possono essere di potenza standard, cioè compresa tra i 3,7 kw e i 22 kw, oppure di potenza elevata, cioè oltre i 22 kw. Le colonnine dovranno, comunque, rispettare, in ogni frangente temporale e, quindi, non solo al momento dell'installazione, tutti gli standard previsti dalla normativa vigente al tempo e rispondere alle indicazioni delle disposizioni legislative vigenti sulla materia, rispettando, inoltre, le seguenti caratteristiche:

Soprasuolo: una colonnina di ricarica avente un basamento che possieda una superficie che non superi 0,50 mq, collegata ad almeno due stalli di sosta ad essa dedicati (ciascuno aventi dimensioni pari a 5 metri in lunghezza e almeno 2 metri in larghezza) finalizzati alla sola sosta per la ricarica del veicolo alimentato ad energia elettrica;

Sottosuolo: una infrastruttura di rete che consenta la fornitura dell'energia elettrica ai veicoli che si colleghino alla struttura di ricarica nel rispetto delle profondità di scavo definite dagli uffici competenti ed in funzione della fornitura in corrente alternata (AC) o in corrente continua (DC).

Non sarà consentita l'installazione di pannelli a scopo pubblicitario mentre verrà consentito l'uso di grafiche mirate a fornire informazioni legate all'utilizzo del servizio di ricarica.

Fatta eccezione per i tempi richiesti per le attività di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e per altre ipotesi non prevedibili, le Infrastrutture di Ricarica installate da Operatore Economico saranno accessibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Il sistema di ricarica, allo stato attuale, non prevede alcun blocco fisico che non sia rimovibile tramite il sistema di controllo remoto. Per ricaricare il veicolo, sarà necessario avere uno smartphone o un dispositivo identificativo cliente RFID (es. tessera, key fob, etc.). Verrà peraltro garantita da Operatore Economico la possibilità di attivare e pagare la ricarica direttamente in loco, senza la necessità di sottoscrivere alcun abbonamento o scaricare alcuna applicazione specifica.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, stante la rapida evoluzione della tecnologia, non è escluso che Operatore Economico possa utilizzare, in futuro, soluzioni tecnologicamente diverse rispetto a quanto attualmente rappresentato.

#### **Art. 5 - IMPEGNI DELLE PARTI**

Operatore Economico si impegna a provvedere a propria cura e spese, direttamente o attraverso sue società controllate e/o collegate, ovvero tramite società terze nei limiti di quanto consentito dalla normativa applicabile, alle seguenti attività:

- individuare congiuntamente al Comune di Mussolente, all'interno del sito in oggetto, le aree dedicate alle installazioni delle IdR per veicoli elettrici come indicato in D.G.C. n. 132/2024;
- progettare le "Aree dedicate", composte dalle IdR e dagli stalli riservati alle auto durante l'erogazione del servizio;
- richiedere le autorizzazioni necessarie alla installazione delle IdR e provvedere alla loro installazione, precisando esplicitamente che tali infrastrutture restano di proprietà di Operatore Economico;
- esercire e gestire le IdR per l'intera durata del presente Protocollo e provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento dell'area dedicata necessari per l'installazione della IdR;
- mantenere l'Infrastruttura di Ricarica, al fine di garantirne il perfetto funzionamento per l'intera durata del Protocollo, secondo quanto previsto dal piano di manutenzione ordinaria;
- provvedere alla manutenzione straordinaria dell'infrastruttura di ricarica anche a seguito di segnalazioni da parte dell'Ente;
- provvedere ad intervenire entro 48 ore dalla segnalazione del guasto per ripristinare la funzionalità dell'infrastruttura;
- adeguare tutta la strumentazione delle IdR agli obblighi normativi;
- provvedere alla realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di opportuna segnaletica orizzontale e verticale;
- provvedere alle attività di collaudo;
- assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle IdR ad esclusione del Canone di Occupazione Suolo Pubblico (COSAP) ai sensi del Decreto Legge n.76 del 16/07/2020, convertito con Legge n.120 del 11/09/2020 art.57 comma 9 e farsi carico del costo dell'energia elettrica necessaria all'erogazione del servizio;
- rimuovere, in tempi ragionevoli, e comunque non oltre 4 mesi, le IdR e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva richiesta scritta dal Comune di Mussolente che dia evidenza delle sopravvenute circostanze di fatto, nuove e imprevedibili e imposte da legge o da regolamenti;
- a fine convenzione Operatore Economico, nella sua qualità di proprietario delle IdR si impegna a ripristinare lo stato dei luoghi ante operam entro i successivi 4 mesi; il ripristino non viene effettuato qualora intervenga un rinnovo del protocollo, come indicato al successivo articolo 6;
- il concessionario si impegna a non richiedere alcuna sorta di indennizzo di risarcimento danni ovvero di mancato introito, nel caso la posa dell'infrastruttura ricada in aree pubbliche interessate da manifestazioni per sagre patronali o altre manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune di Mussolente e durante i giorni di mercato settimanale. Nello specifico gli stalli in questione potranno essere interessati da divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli eventualmente presenti per tutta la durata dell'evento.

Il Comune di Mussolente si impegna a:

- individuare le aree idonee, sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista della visibilità, alla collocazione e installazione delle IdR da parte di Operatore Economico all'interno del sito di sua proprietà come da D.G.C. n. 132 del 16/12/2024 (Allegato 1);
- mettere a disposizione, a titolo gratuito, le porzioni di suolo necessarie all'installazione ed utilizzo delle IdR per veicoli elettrici per la durata del presente Protocollo e mantenere l'idoneità all'utilizzo suddetto;
- assicurare la necessaria collaborazione per rendere possibile il rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'installazione e gestione a cura, spese e responsabilità di Operatore Economico medesima e con la finalità di rispettare le scadenze congiuntamente convenute tra le parti;
- autorizzare la sosta esclusivamente ai veicoli elettrici nei due stalli di parcheggio antistanti ogni IdR installata per tutta la durata del presente Protocollo.

#### **Art. 6 - PROVENTI E DETERMINAZIONE TARIFFA DELLA CORRENTE EROGATA**

L'Amministrazione Comunale non percepirà alcun provento dalla vendita dell'energia effettuata tramite le infrastrutture installate che sarà percepito interamente dal gestore delle stesse, il quale potrà determinare autonomamente la tariffa di vendita dell'energia nel rispetto delle normative vigenti in materia "tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misure dell'energia elettrica per i clienti non domestici e delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione" pubblicati sul sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)" e del piano tariffario proposto.

#### **Art. 7 – MODALITA' D'USO DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA E INTEROPERABILITA'**

L'infrastruttura di ricarica dovrà rispondere anzitutto a requisiti di interoperabilità a garanzia della libertà di mercato e dell'efficienza di servizio, consentendo l'uso dell'infrastruttura a tutti gli utenti senza alcun genere di esclusività per i soli abbonati.

Le strutture di ricarica e gli stalli di sosta posti in prossimità di esse sono accessibili solo a veicoli alimentati a energia elettrica o ibridi plug-in. Per garantire un turnover adeguato alle strutture di ricarica ed evitare che esse si rivelino inaccessibili a causa di veicoli indebitamente parcheggiati negli stalli destinati alla ricarica, si ritiene necessario regolare la sosta anche per le auto in ricarica presso le colonnine pubbliche come segue:

A) Per stalli posti in zone con sosta regolamentata:

- è vietata ai veicoli, pur alimentati ad energia elettrica, che non siano effettivamente in fase di ricarica;
- è consentita fino a un massimo di 2 ore, con obbligo di esposizione del disco orario, ai veicoli elettrici e ibridi plug-in che siano in fase di ricarica;

B) Per stalli posti in zone con sosta non regolamentata:

- è vietata ai veicoli, pur alimentati ad energia elettrica, che non siano effettivamente in fase di ricarica.
- è consentita fino a un massimo di 2 ore, con obbligo di esposizione del disco orario, dalle ore 7.00 alle ore 23.00, ai veicoli alimentati ad energia elettrica e ibridi plug-in che siano in fase di ricarica presso i punti di

ricarica a potenza elevata (oltre 22 kw).

- è consentita fino a un massimo di 3 ore, con obbligo di esposizione del disco orario, dalle ore 7.00 alle ore 23.00, ai veicoli alimentati ad energia elettrica e ibridi plug-in che siano in fase di ricarica presso i punti di ricarica a potenza standard (da 3,7 kw fino a 22 Kw).

I tempi di permanenza per la ricarica dei veicoli, sopra indicati, sono stabiliti dal Comune di Mussolente e potranno essere modificati a seconda delle variazioni della domanda di ricarica e dell'offerta di infrastrutture e del parco veicolare elettrico con apposito atto. Tali limitazioni di tempo e l'obbligo di esposizione del disco orario dovranno essere chiaramente riportate sulle infrastrutture di ricarica ed essere accettate dall'utente in fase di attivazione della ricarica.

#### **Art. 8 – REVOCA DELLA CONCESSIONE**

Oltre a quanto stabilito nel Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione del Comune di Mussolente, è fatto obbligo al titolare, pena la revoca della concessione, di:

- osservare le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e le condizioni contenute nell'atto concessorio;
- fornire l'evidenza all'Amministrazione concedente dell'esito favorevole del collaudo del manufatto e della rispondenza del medesimo alle norme in vigore;
- mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area occupata;
- mantenere funzionante e sicura l'area di ricarica.

E' inoltre motivo di revoca della concessione:

- la grave violazione delle norme di legge o regolamenti, o delle condizioni, modalità, obblighi previsti dal provvedimento di concessione;
- l'uso improprio della struttura, ivi compresa la sub-concessione, o l'esercizio di attività in contrasto con le norme vigenti;
- il mancato avvio dell'attività senza giustificato motivo entro i 90 giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di concessione.

#### **Art. 9 - DURATA**

Il presente Protocollo d'Intesa avrà durata di anni 10 (dieci) a partire dalla data di sottoscrizione; è possibile il rinnovo dell'accordo previa richiesta scritta dell'Operatore Economico che dovrà pervenire almeno sei mesi prima della scadenza. Le parti saranno libere di negoziare nuove condizioni, anche alla luce dell'esperienza assunta durante il primo quinquennio di attività e delle innovazioni tecnologiche nel frattempo verificatesi.

#### **Art. 10 – COSTI**

Tutti i costi relativi/connessi al presente protocollo sono a carico dell'operatore economico.

#### **Art. 11 - VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI**

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

[e stampato il giorno 11/04/2025 da Laura Biasia.](#)

[Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.](#)

Il Comune di Mussolente si riserva, avvalendosi della collaborazione dell'Area Polizia Locale, di verificare il corretto utilizzo delle colonnine di ricarica e degli stalli di sosta dedicati, da parte sia degli utenti sia degli operatori. Si riserva, altresì, la facoltà di stabilire, anche con successivi atti, sistemi di monitoraggio del corretto adempimento da parte degli Operatori di quanto stabilito dal presente protocollo d'intesa, dall'atto concessorio e da tutti gli ulteriori atti connessi e conseguenti.

#### **Art. 12 - NON ESCLUSIVITÀ**

Ciascuna delle Parti è libera di discutere o implementare programmi analoghi a quelli di cui al presente protocollo d'intesa con terzi o con altri Enti Pubblici.

#### **Art. 13 - RISERVATEZZA**

Ciascuna Parte si impegna a non divulgare a terzi, in assenza di consenso dell'altra Parte, alcun documento, dato od informazione ricevuta direttamente o indirettamente, con riferimento a presente Protocollo, indipendentemente dal fatto che tale informazione sia stata fornita anteriormente, contestualmente o successivamente alla stipulazione del presente Protocollo.

Ciascuna delle Parti in relazione agli obblighi di riservatezza sopra richiamati si obbliga a:

- utilizzare tali informazioni e dati esclusivamente per le finalità previste dal presente Protocollo;
- restituire o distruggere i dati riservati al termine del presente Protocollo e comunque in qualsiasi momento l'altra Parte ne dovesse fare richiesta;
- imporre i medesimi obblighi anche ai propri dipendenti ed a terzi ausiliari utilizzati per l'adempimento del presente Protocollo;
- adottare ogni altra misura necessaria per garantire il loro rispetto.

Le Parti convengono che qualsiasi comunicazione al pubblico o pubblicità che comprenda la citazione del presente Protocollo o comunque l'indicazione del rapporto costituito tra le Parti in relazione a quanto previsto del presente Protocollo, potrà avvenire solo previo accordo scritto tra le Parti circa la modalità ed il contenuto di tale pubblicità o comunicazione al pubblico.

#### **Art. 14 - DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE.**

Il Comune di Mussolente riconosce e prende atto che Operatore Economico è titolare, ovvero ne ha la disponibilità, in via esclusiva del *know-how* e di eventuali diritti di proprietà intellettuale, riguardanti le IdR, il relativo software, nonché tutti i dati tecnici, i disegni, i progetti, il design, le specifiche funzionali e tecniche e gli eventuali modelli di utilità, oltre ad ogni ulteriore documento tecnico predisposto da Operatore Economico.

#### **Art. 15-OFFERTA TECNICA.**

L'Operatore Economico si impegna a realizzare l'installazione come da offerta tecnica presentata.

#### **Art. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali forniti sono utilizzati dal Comune di Mussolente, titolare del trattamento, con sede legale in Piazza Vittoria, n° 2 -36065- Mussolente (VI). PEC: [protocollo@pec.comune.mussolente.vi.it](mailto:protocollo@pec.comune.mussolente.vi.it) . Telefono: 0424 578431. Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di personale autorizzato ed istruito a tal fine. I dati sono raccolti al fine di perseguire la finalità di cui al presente bando. Per l'esercizio dei suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al trattamento può contattare direttamente il Titolare del trattamento o il DPO, avv. Veronica dei Rossi contattabile all'indirizzo e-mail: [dpo@veronicadeirossi.com](mailto:dpo@veronicadeirossi.com) .

Informativa completa disponibile sul sito [www.comune.mussolente.vi.it](http://www.comune.mussolente.vi.it)

#### **Art. 17 - FORO COMPETENTE – MODIFICHE – CESSIONE.**

Il Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è esclusivamente quello avente giurisdizione sul territorio del Città di Moncalieri, con esclusione espressa di ogni altro Foro. È esclusa la clausola arbitrale.

Qualsiasi modifica o deroga del presente Protocollo dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti.

Il Protocollo, che è stato liberamente negoziato tra le Parti in ogni suo patto e clausola, verrà sottoscritto in due originali, uno per ciascuna Parte. La Città di Moncalieri non acconsente sin d'ora a che il presente Protocollo sia oggetto di cessione da parte di Operatore Economico in favore di società dalla medesima controllate, o sue controllanti, anche nell'ambito di operazioni di fusione, scissione, cessione o affitto di ramo d'azienda, o altre operazioni societarie che coinvolgano lo stesso Operatore Economico.

#### **Art. 18 - SPESE DI REGISTRAZIONE.**

Il presente contratto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso a norma dell'art. 5 II comma del D.P.R. 26/4/1986 n. 131 e le spese di registrazione saranno a carico della parte che con la propria inadempienza avrà resa necessaria la registrazione medesima, invocandosi sin d'ora l'applicazione dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.

#### **Art. 19 - COMUNICAZIONE TRA LE PARTI.**

Qualsiasi tipo di comunicazione tra le Parti ai sensi del presente Protocollo dovrà essere inviata per iscritto e sarà considerata consegnata non appena ricevuta ai seguenti recapiti di posta elettronica certificata (PEC):

Per il Comune di Mussolente PEC: [protocollo@pec.comune.mussolente.vi.it](mailto:protocollo@pec.comune.mussolente.vi.it)

Per L'Operatore Economico :PEC: \_\_\_\_\_@pec.it

Letto, approvato e sottoscritto.

Mussolente li

per Operatore Economico

.....

per il Comune di Mussolente

.....

**IDENTIFICAZIONE AREE DI INSTALLAZIONE E NUMERO DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA IDR**

<b>INDIRIZZO</b>	<b>IDR DA INSTALLARE</b>
Parceggio di Piazza Vittoria (Mussolente)	
Parceggio di via L. Attansio (Mussolente)	
Parceggio del Palazzetto dello Sport (Casoni di Mussolente)	
Parceggio della Piscina Comunale (Casoni di Mussolente)	
Parceggio del Parco della Vittoria (Mussolente)	
Parceggio in via Chemin Palma (Casoni di Mussolente)	
Zona industriale – Via dell'Industria	
Zona industriale – Via del Commercio	

## ALLEGATO C – CRITERI E PESE PER LA VALUTAZIONE

### Avviso pubblico di manifestazione d'interesse per la fornitura, installazione e gestione su suolo pubblico delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici o ibridi plug-in

1. Fonte di finanziamento:
  - progetto comunitario **(1,0 punti)**
  - progetto nazionale **(1,00 punti)**
  - investimento privato **(10,00 punti)**
2. Miglior piano tariffario completo di tutte le tariffe rivolte all'utenza (verrà premiato il minor costo delle tariffe con **3 punti**)
3. Minori tempi di attivazione **(fino a 10 punti)**
4. Tipologia di colonnine, in funzione della localizzazione;
5. Maggior grado di interoperabilità fra sistemi di ricarica e circuiti diversi (1) **(2 punti)**;
6. Soluzioni adottate per disincentivare la sosta dei veicoli non in fase di effettiva ricarica **(1 punti)**;
7. Eventuali elementi innovativi e/o sperimentali **(fino a 10 punti)**.

(1) **Interoperabilità fra sistemi di ricarica e circuiti diversi**, allo scopo di facilitare gli utenti finali e assicurare continuità di ricarica. Questo significa che una singola colonnina o un insieme di colonnine di ricarica non può essere gestito secondo logiche proprietarie e rimanere isolato dall'infrastruttura circostante, bensì ogni singola installazione deve poter essere utilizzabile anche da utenti appartenenti a circuiti o territori diversi, costituendo di fatto un unico grande Network di ricarica composto da singoli sistemi differenti capaci però di "parlare" tra loro con possibilità di fornire informazioni relative agli stalli liberi e possibilità di prenotazione degli stessi;



# COMUNE DI MUSSOLENTE

PROVINCIA DI VICENZA

---

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 26 DEL 26/03/2025**

**OGGETTO:** PROGRAMMAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DESTINATI ALLA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI – APPROVAZIONE SPECIFICHE TECNICHE, PROTOCOLLO D'INTESA E CRITERI DI VALUTAZIONE

### **ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE** (art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si attesta che la Deliberazione in oggetto viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data odierna, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Mussolente, li 09/04/2025

**L'Istruttore di Segreteria**  
**CARON SANDRA / Namirial**  
**S.p.A./02046570426**

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)